DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 ottobre 1994

recante modifica dell'allegato I, capitolo 3 della direttiva 92/118/CEE del Consiglio che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(94/723/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE [1], modificata dalla decisione 94/466/CE della Commissione [2], in particolare l'articolo 15, secondo comma,

considerando che, alla luce dell'esperienza acquisita con l'applicazione delle disposizioni previste, è opportuno modificare le condizioni relative agli scambi e alle importazioni di pelli di ungulati non coperti dalle direttive 64/433/CEE e 72/462/CEE; che conseguentemente occorre riformulare l'allegato I, capitolo 3 della direttiva 92/118/CEE;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I, capitolo 3 della direttiva 92/118/CEE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 1° dicembre 1994.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49.
[2] GU n. L 190 del 26. 7. 1994, pag. 26.

ALLEGATO

« CAPITOLO 3

Pelli di ungulati (*) non coperti dalle direttive 64/433/CEE e 72/462/CEE e non soggette a taluni processi di conciatura

I. A. Le disposizioni del presente capitolo non si applicano :

— alle pelli di ungulati coperti dalle direttive 64/433/CEE e 72/462/CEE,

— alle pelli soggette a un processo completo di conciatura,

— alle pelli allo stato "wet blues",

— alle pelli allo stato "pickled pelts",

— alle pelli allo stato "pelli calcinate" (trattate mediante calce a pH 12-13 per almeno 8 ore).

B. Nel campo d'applicazione definito al punto A, le disposizioni del presente capitolo si applicano alle pelli fresche, refrigerate o trattate.

Ai sensi della presente decisione, si intendono per pelli trattate le pelli :

— sia essiccate,

— sia salate secche o verdi per almeno 14 giorni prima di essere spedite,

— sia sottoposte a salatura durante 7 giorni mediante salmarino con aggiunta del 2 % di carbonato di sodio,

— sia sottoposte a essicazione per 42 giorni a una temperatura di almeno 20 °C,

— sia preservate mediante un processo diverso dalla conciatura, da fissare secondo la procedura di cui all'articolo 18.

II. *Scambi intracomunitari*

A. Gli scambi di pelli fresche o refrigerate sono soggetti alle stesse condizioni di polizia sanitaria applicabili alle carni fresche conformemente alla direttiva 72/461/CEE.

B. Gli scambi di pelli trattate sono autorizzati, purché ciascuna partita sia accompagnata da un documento commerciale previsto all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), ultimo trattino, nel quale si attesti che :

— le pelli sono trattate conformemente al punto I.B e

— la partita non è stata in contatto con un altro prodotto di origine animale o con animali vivi che presentano un rischio di diffusione di malattie trasmissibili gravi.

III. *Importazioni*

A. Le importazioni di pelli fresche o refrigerate sono autorizzate soltanto in provenienza da paesi terzi o da una parte di essi dalla quale sono autorizzate, in applicazione della normativa comunitaria, le importazioni di tutte le categorie di carni fresche delle specie corrispondenti.

B. Le importazioni di pelli fresche o refrigerate devono soddisfare le condizioni di polizia sanitaria da fissare secondo la procedura di cui all'articolo 18 ed essere accompagnate dal certificato di polizia sanitaria di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera c).

C. Le importazioni dai paesi terzi elencate nella parte 1 dell'allegato della decisione 79/542/CEE (**) di pelli trattate sono autorizzate, purché ciascuna partita sia accompagnata da un certificato il cui modello sarà determinato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 18, attestante quanto segue :

a) — se le pelli provengono da animali originari di una regione di un paese terzo o di un paese terzo non soggetto, conformemente alla normativa comunitaria, a misure restrittive a seguito della comparsa di una malattia trasmissibile grave cui gli animali della specie in questione sono sensibili, le pelli sono state trattate conformemente al punto I.B ovvero

— se le pelli provengono da altre regioni di un paese terzo o da un paese terzo, le pelli sono state trattate conformemente al punto I.B, terzo e quarto trattino

e

(*) Per pelle di ungulati si intende il tegumento dermico degli ungulati.

(**) GU n. L 146 del 14. 6. 1979, pag. 15. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 94/59/CE della Commissione (GU n. L 27 dell'1. 2. 1994, pag. 53).

b) la partita non è stata in contatto con un altro prodotto di origine animale o con animali vivi che presentano un rischio di diffusione di malattie trasmissibili gravi.

D. Tuttavia, per le importazioni dai paesi terzi di pelli di ruminanti trattate conformemente al punto I.B che sono state isolate per 21 giorni o hanno subito un trasporto di 21 giorni senza interruzione, il certificato di cui al punto C è sostituito da una dichiarazione attestante il rispetto dei suddetti requisiti e il cui modello sarà fissato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 18. »